



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it) – [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

## COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 2 MARZO 2011

### 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

#### ERRATA CORRIGE

Sul Comunicato n.107 del 22 febbraio 2011 della Commissione Disciplinare Territoriale, il dispositivo inerenti il PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.12 a carico di: **CIRILLO Salvatore, + altri** è stato erroneamente trascritto.

Pertanto la decisione assunta deve intertersi come di seguito riportata

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 14 febbraio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE;
- Avv. Francesco Saverio	BONACCI	COMPONENTE;
- Avv. Giampiero	TORALDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

In rappresentanza della Procura Federale: il sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello.

#### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.12 a carico di:**

**CIRILLO Salvatore, IENCO Maurizio, CARE' Salvatore, PLATI Domenico** calciatori all'epoca dei fatti della Soc. A.S.Allarese, - **TASSONE Rocco Bruno, Dirigente accompagnatore** all'epoca dei fatti della Società A.S. Allarese, - **RULLO Carmelo Damiano, allenatore della gara in epigrafe dell'A.S. Allarese, - SOC. A.S. ALLARESE** per rispondere: Cirillo Salvatore e Ienco Maurizio delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato, nella Stagione Sportiva 2009/2010 alla gara Allarese — Galatro malgrado fossero squalificati; Carè Salvatore e Plati Domenico della violazione di cui agli artt. 1 comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere consentito ai calciatori Cirillo Salvatore e Ienco Maurizio, squalificati, di giocare sotto le proprie generalità nella partita Allarese — Galatro del 16.05.2010; - **Tassone Rocco Bruno e Rullo Carmelo - Damiano** della violazione di cui agli artt. 1 comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto nelle loro qualità la distinta di gara in cui dichiaravano che i giocatori ivi menzionati partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza giuste le norme, vigenti, malgrado i calciatori Carè Salvatore e Plati Domenico non avessero preso parte alla partita; la Soc. A.S. Allarese, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2, del C.G.S., delle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'ad. 1 comma 5 C.G.S.

...omissis.....

P.Q.M.

la Commissione, ritenuta la responsabilità dei deferiti, irroga a:

CIRILLO Salvatore, IENCO Maurizio, CARE' Salvatore e PLATI' Domenico la squalifica fino al 30 GIUGNO 2012;

TASSONE Rocco Bruno e RULLO Carmelo Damiano la inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art.14 C.G.S. fino al 30 GIUGNO 2012;

alla società A.S. ALLARESE l'ammenda di € 500,00.(cinquecento/00).

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 28 febbraio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Gianfranco CACIA PRESIDENTE;
- Avv. Paolo MORICA COMPONENTE;
- Avv. Anna PIANE COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza dell'A.I.A. - C.R.A. Sig. Zinzi Carmine.

**RECLAMO n. 69 della A.S.D. POL. MENDICINO 1969**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.18 del 19.1.2011 ( squalifica fino al 30/12/2013 del calciatore MAZZEI Umberto, squalifica fino al 31/12/ 2012 del calciatore STAINE Andrea, squalifica fino al 30/6/2011 del calciatore CERVINO Elio,squalifica del calciatore CALVOSA Fabrizio per SEI giornate, squalifica del calciatore CURCIO Francesco per QUATTRO giornate, squalifica fino al 31/12/2012 del massaggiatore RUFFOLO Giuseppe, ammenda di € 500,00).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentiti la Società reclamante e l'arbitro della gara, a chiarimenti;

considerato che lo stesso arbitro ha dichiarato di aver omesso di segnare in distinta l'espulsione del calciatore Cervino Elio e, con riferimento alle altre difformità fra le distinte di gara, ha dichiarato che le medesime difformità sono derivate dalla "situazione caotica" che si è venuta a creare a fine gara; considerato, inoltre, che per il resto ha confermato il referto ed il supplemento redatti per la gara;

ritenuto, inoltre, che appare conforme a giustizia ridurre l'inibizione al Sig. Ruffolo Giuseppe, (erroneamente indicato dal Giudice Sportivo come Vice Presidente mentre, in realtà, è massaggiatore), in relazione all'entità ed alla natura dei fatti commessi nonché ridurre l'ammenda comminata;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo: riduce l'inibizione a RUFFOLO Giuseppe fino al 31.05.2011 e l'ammenda alla società MENDICINO 1969 ad € 250,00 (duecentocinquanta/00).

Conferma il provvedimento del Giudice Sportivo nei confronti dei calciatori Umberto MAZZEI, Andrea STAINE, Elio CERVINO, Fabrizio CALVOSA, Francesco CURCIO e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

~~~~~

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 28 febbraio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;  
 - Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE;  
 - Avv. Maurizio RODINO' COMPONENTE;

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;  
 In rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Sig, Antonio Paone.

**RECLAMO n.70 della Società F.C.ALBIDONA ASD**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.83 del 13.1.2011 (Punizione sportiva della gara (1^ categoria) Schiavonea Calcio – Albidona A.S.D.del 12.12.2010 con il punteggio 0 - 3).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
 sentite la società reclamante;  
 lette le controdeduzioni presentate dalla società controinteressata:

RILEVA

la F.C Albidona A.S.D. ha presentato reclamo avverso la sanzione della perdita della gara del 12/12/2010 con il punteggio di 0-3, decretata dal giudice sportivo su ricorso della SSD Schiavonea, per avere la F.C. Albidona schierato il calciatore Roma Alessandro che non aveva titolo a prendere parte alla gara, perché squalificato.

Nell'unico motivo di reclamo, eccepisce che il ricorso al Giudice Sportivo presentato dalla Schiavonea era inammissibile per violazione del principio del contraddittorio per la mancata trasmissione di copia alla controparte, a norma dell'art.33, comma 5, CGS, che, pertanto, non aveva potuto controdedurre, come suo diritto, tanto che era venuta a conoscenza del procedimento solo con la pubblicazione del provvedimento del Giudice Sportivo sul C.U. n.83/2011.

Con proprie controdeduzioni lo Schiavonea precisa di aver regolarmente inviato copia del ricorso alla società F.C. Albidona presso l'indirizzo (c/o Leonardo Aurelio, via San Pietro 43 - 87070 Albidona) pubblicato sul C.U. n.19 del 7.9.2010, come attestato dalla ricevuta della raccomandata allegata al medesimo ricorso, che risulta spedita in data 16.12.2010.

Aggiunge che nell'odierno reclamo la carta intestata della società Albidona riporta il recapito postale di cui sopra e fino alla spedizione del ricorso al Giudice Sportivo, avvenuta nella mattinata del 16.12.2010, precisa la resistente, non era stato ufficializzato alcun cambiamento di indirizzo, che diviene ufficiale solo con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del CRC.

Ed invero, risulta che sul C.U. n.72 del 16.12.2010 è stata pubblicata la variazione di recapito della società F.C. Albidona A.S.D. c/o Ippolito Pasquale via A, 16 - 87070 Albidona.

Il ricorso della Schiavonea era stato inviato pertanto, senz'altro in buona fede, al precedente indirizzo, la cui modifica è ufficialmente avvenuta proprio in data 16.12.2010, con la pubblicazione del CU n.72.

Tanto premesso, visto l'art.2, comma 3, CGS, a norma del quale i comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione, la trasmissione del ricorso al Giudice di prime cure da parte della società Schiavonea, avrebbe dovuto essere effettuata al nuovo indirizzo della F.C. Albidona, pubblicato sul C.U. nr.72 del 16/12/2010 del Comitato Regionale LND Calabria.

Nè la Società Schiavonea potrebbe lamentare la contemporaneità della spedizione della raccomandata – dalla quale peraltro non risulta l'orario di invio – con la pubblicazione del C.U. n.72, poiché non essendo scaduti i termini del ricorso, conosciuto il cambio di indirizzo, avrebbe potuto sanarlo con la spedizione di raccomandata alla nuova sede.

Il reclamo, pertanto, è fondato e può essere accolto.

Ritenuto, tuttavia, che nella condotta della società F.C.Albidona si ravvisano gli estremi del comportamento antisportivo per aver schierato il calciatore Roma Alessandro nato il 05/02/1993 anche se squalificato, che pertanto non aveva titolo a prendere parte all'incontro, rimette gli atti al Presidente in sede, per quanto di sua competenza.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo della Società F.C. ALBIDONA, annulla la decisione di primo grado ed omologa il risultato della gara acquisito in campo Schiavonea Calcio- – Albidona : 1 – 3;

Dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della Società reclamante.

Rimette gli atti al Presidente in sede per quanto di sua competenza. in ordine alla posizione irregolare del calciatore ROMA Alessandro nato il 05/02/1993, squalificato.

**RECLAMO n.71 della Società POLISPORTIVA MIRTO CROSLIA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.90 del 20.1.2011 (punizione sportiva della gara San Fili Calcio – Mirto Crosia del 09.01.2011 con il punteggio 0-3).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito l'arbitro a chiarimenti;

## RILEVA

la Società ricorrente lamenta che il giudice di prima istanza, accogliendo il ricorso del San Fili Calcio, abbia applicato la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto col punteggio di 0 - 3, per il mancato rispetto della norma regolamentare che disciplina i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare in relazione all'età.

Risulta dagli atti ufficiali di gara, è avvenuto che al 19° del 2°t., con la terza sostituzione, quella di Curia Francesco (1994) con Cretella Francesco (1988), il Mirto Crosia si sarebbe trovata con soli due calciatori *under* in campo e così fino alla fine la gara, violando l'obbligo di impiegare per l'intera durata della gara almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1992 in poi e due calciatori nati dal 1° gennaio 1993 in poi.

Obbligo imposto, salvo i casi di espulsione e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, d'infortunio dei calciatori delle fasce d'età prestabilite (cfr. C.U. n.2 del 2/7/2010).

La reclamante sostiene, a sua discolpa, che il direttore di gara avrebbe commesso un errore materiale, annotando sul referto come calciatore sostituito il n.16 Curia Francesco (1994), che peraltro era entrato in campo appena 18 minuti prima in sostituzione di altro calciatore, anziché il n.10 De Vincenti Alfonso, sostituito a causa di un serio infortunio occorsogli in un'azione di gioco.

A riprova produce il verbale del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Corigliano, dal quale risulta la visita effettuata al calciatore De Vincenti Alfonso, con prognosi di distorsione al ginocchio sinistro, nonché fotocopia del quotidiano "Calabria Ora" di lunedì 10.1.2011, ove nel tabellino della gara è indicata la sostituzione del De Vincenti anziché di Curia Francesco.

Stando così le cose, anche dopo la terza sostituzione, il Mirto Crosia avrebbe avuto in campo tre calciatori sotto il limite di età imposto, ossia Curia Francesco (n.16), Fontana Giovanni (n.7) e Spataro Francesco (n.2).

Sentito per gli opportuni chiarimenti, l'arbitro ha confermato il rapporto, puntualizzando che il calciatore sostituito era il n.16 Curia Francesco, ed a conforto di ciò ricorda di aver confrontato il cartellino delle sostituzioni con quello dell'osservatore arbitrale che assisteva alla gara.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**RECLAMO n.88 della A.S. PALIZZI CALCIO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al C.U.n.37 del 09.02.2011 (squalifica fino al 10.05.2011 del calciatore CASERTA Rocco, squalifica fino al 10.05.2011 del calciatore SPANO' Giuseppe, inibizione fino al 10.04.2011 del signor MORELLO Giovanni, inibizione fino al 10.04.2011 del signor MERICO Raffaele, squalifica fino al 10.04.2011 dell'allenatore VALASTRO Giovanni).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo:

sentiti i sigg.ri Morello Giovanni, Merico Raffaele e Valastro Giovanni;

## RILEVA

-Il ricorso è inammissibile quanto alle posizioni dei calciatori Caserta Rocco e Spanò Giuseppe essendo stato sottoscritto anche nel loro interesse dal Presidente Morello Giovanni, che, inibito, non poteva sottoscrivere ai sensi dell'art.19, comma 1, lettera 4 del CGS;  
-il ricorso è ammissibile quanto alla posizione di Morello Giovanni, Merico Raffaele e Valastro Giovanni, i quali hanno sanato l'irregolarità formale del ricorso ai sensi dell'art.33, comma 9, CGS.

Tanto premesso e passando ad esaminare le singole posizioni deve osservarsi:

-la sanzione inflitta dal primo giudice a Morello Giovanni, per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara ed entrata abusiva nello spogliatoio arbitrale, è congrua ed adeguata all'entità dei fatti accertati e deve essere confermata;  
diversamente deve essere valutata la sanzione inflitta a Valastro Giovanni e Merico Raffaele, i quali si sono resi responsabili solo di proteste, che appare eccessiva e deve essere ridotta.

P.Q.M.

- 1) dichiara inammissibile il reclamo quanto alle posizioni dei calciatori CASERTA Rocco e SPANO' Giuseppe;
- 2) riduce l'inibizione a carico di MERICO Raffaele fino al 28 febbraio 2011;
- 3) riduce la squalifica a carico di VALASTRO Giovanni fino al 28 febbraio 2011;
- 4) conferma nel resto;
- 5) dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

**RECLAMO n.89 della U.S.D. S. MARIA DEL CEDRO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n.22 del 16.02.2011 (perdita della gara gara di 2^Categoria Buonvicino – S.Maria del Cedro del 13.02.2011, squalifica fino al 02.05.2011 del calciatore RUSSO Angelo, squalifica per TRE giornate dei calciatori Eddy D'AMATO, Francesco ADDUCI, Paolo ARIETA, Antonio TARALLO).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentiti la società reclamante, che ha chiesto la ripetizione della gara e l'annullamento della sanzioni a carico dei calciatori o, in via subordinata, la riduzione dell'entità delle stesse;

lette le controdeduzioni presentate dalla società controinteressata:

sentito l'arbitro a chiarimenti;

## RILEVA

gli episodi si riferiscono alla gara del campionato di seconda categoria Buonvicino – Santa Maria del Cedro, del 13.2.2011, sospesa dall'arbitro al 42° del s.t. per mancanza del numero minimo di calciatori in campo, a seguito dell'espulsione di sei calciatori della società Santa Maria del Cedro.

La reclamante contesta la ricostruzione dei fatti di cui al referto arbitrale.

Deduce, in particolare, che il calciatore n.18 Russo Angelo, non si è reso responsabile dei fatti addebitatigli, evidenziando che sulla distinta alla voce espulsi non è segnata la sua casella, né in particolare che lo stesso calciatore ha colpito con una spallata l'arbitro a fine gara.

Per quanto riguarda i disordini avvenuti al 42° del s.t., che hanno portato ai provvedimenti di espulsione e alla sospensione della gara, solo due calciatori, Mandato Antonio n.2, e Guaglianone Pino n.6, si sono resi responsabili del tentativo di scavalcare la rete per soccorrere la madre di Mandato e la zia del Guaglianone, che in tribuna erano state aggredite da un sostenitore del Buonvicino, mentre tutti gli altri calciatori indicati in referto, D'Amato Eddy, Adduci Francesco, Arieta Paolo e Tarallo Antonio, si sono limitati a trattenere i due predetti compagni che tentavano di scavalcare la rete di recinzione.

Trattasi, pertanto, di un errore di valutazione del direttore di gara - assume la ricorrente -, il quale, peraltro, non ha mai notificato il cartellino rosso, né ha comunicato ai due capitani, come scrive in referto, l'espulsione dei sei calciatori che ha causato la chiusura della gara.

Con proprie controdeduzioni la società Buonvicino, invece, difende l'operato dell'arbitro, insistendo per la conferma del provvedimento del giudice di prime cure.

Il direttore di gara comparso per rendere i dovuti chiarimenti, ha confermato il referto ribadendo che al 42' del s.t. tutti i calciatori ivi indicati tentavano di scavalcare la recinzione per venire a contatto con il pubblico, non riuscendovi solo perché trattenuti da alcuni compagni; che, data la gravità dei comportamenti dei suddetti calciatori, convocava i capitani delle due squadre, comunicando loro l'espulsione dei calciatori della Società S.Maria del Cedro, D'Amato Eddy, Adduci Francesco, Mandato Antonio, Arieta Paolo, Guaglianone Pino, Tarallo Antonio.

Ritiene, comunque, la commissione che le squalifica irrogate appaiono eccessive alla natura, entità e modalità dei fatti ascritti a carico dei calciatori e possono essere ridotte:

## P.Q.M.

In parziale accoglimento:

-riduce a DUE giornate le squalifiche dei calciatori Eddy D'AMATO, Francesco ADDUCI, Paolo ARIETA, Antonio TARALLO;

-riduce la squalifica del calciatore RUSSO Angelo fino al 14 APRILE 2011;

-rigetta per il resto il reclamo;

-dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

**RECLAMO n.90 della U.S.D.CARRAO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n.45 del 17.02.2011 (squalifica del calciatore ALTILIA Gianluigi fino al 31/05/2011).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentita la società reclamante, che ha chiesto l'annullamento o, in subordine, una riduzione della squalifica, da rapportarsi alla effettiva gravità dei fatti in esame;

## RILEVA

si legge in referto che al termine della gara l'arbitro veniva accerchiato da otto calciatori della società Carrao, mentre i dirigenti lo scortavano all'interno dello spogliatoio, quando il calciatore Altilia Gianluigi, n.7 della società Carrao, lo spingeva con il petto e subito dopo lo colpiva con la spalla all'altezza del deltoide, provocandogli dolore temporaneo.

La reclamante assume che il colpo avvertito dall'arbitro non è stato inflitto dal calciatore Altilia Gianluigi, che non è venuto in contatto con il direttore di gara, bensì dal dirigente Migale Davide, impegnato a difendere l'arbitro dalle proteste dei calciatori della propria squadra, il quale nella concitazione del momento lo avrebbe inavvertitamente ed involontariamente colpito con una spallata.

La circostanza sarebbe stata chiarita successivamente dal colloquio avuto dal direttore di gara con il Presidente della società, sig.Paolo Capellupo.

Tanto premesso, appare difficile ritenere che l'arbitro, che ha identificato con certezza il calciatore Altilia che aveva di fronte, abbia potuto equivocare, confondendolo, peraltro, non con altro calciatore, con indosso la medesima tenuta di gara, ma con il dirigente. Considerato tuttavia che, trattandosi di un atto di protesta di modestissima violenza contro l'arbitro, la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del calciatore e che può essere ridotta.

## P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore ALTILIA Gianluigi fino al 21 marzo 2011; dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

**RECLAMO n.91 della Società POLISPORTIVA SAN LUCIDO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.105 del 17.02.2011 (squalifica del calciatore COLOMBO Marco per QUATTRO gare).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

considerato che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del calciatore e che può essere ridotta;

## P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore COLOMBO Marco a TRE giornate effettive e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi